

Spett.le

c/o AVV. FRANCESCO CAO
BALUARDO Q. SELLA 18
28100 NOVARA (NO)

11, 01/04/2019

OGGETTO: con sede in
Novara Via Marconi, 32/C, 34, 34A, Codice Fiscale:

Debitore: Macchi Giuseppe

Comunicazione esito procedimento di accertamento del passivo ex art. 97 L.F.

Comunico che il G.D. della procedura in oggetto, con decreto in data 1/4/2019 ha dichiarato esecutivo lo stato passivo della massa del socio illimitatamente responsabile, ordinandone il deposito in Cancelleria, ai sensi degli artt. 97 e 98 L.F.

Dopo aver esaminato la Vs. domanda di credito, il G.D. ha emanato il seguente provvedimento:

Insinuazione n. 3		
TIPOLOGIA DEL CREDITO	IMPORTO	PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE
Privilegio Crediti ipotecari secondo l'ordine di iscrizione nei registri immobiliari (art. 2808 e art. 2748 c. 2 L.F.)	€ 228.921,59	Tenuto conto delle integrazioni presentate dal creditore istante si ammette il credito come di seguito: 1) in relazione alla richiesta in via privilegiata ipotecaria per complessivi Euro 260.128,91: - ammessa la somma pari ad Euro 205.782,69 in via privilegiata ipotecaria per capitale ed accessori; - a seguito di riconteggio prodotto dal creditore istante in punto interessi - relativamente al mutuo a rogito notaio Cafagno del 24/10/2010, rep. 51327 - racc. 15598, si ammetta la somma pari ad Euro 7.789,81 per interessi al tasso convenzionale relativi alle due annate anteriori ed a quella in corso alla data di dichiarazione di fallimento, oltre interessi al saggio legale, ai sensi dell'art. 2855 n. 3 c.c., fino al decreto di trasferimento del bene. Ammessa la somma in via chirografaria pari ad Euro 4.164,35 al tasso contrattuale per la parte relativa agli interessi maturati
Chirografo	€ 13.621,80	

	<p>prima delle due annualità anteriori al fallimento. Esclusi i restanti interessi per Euro 11.025,00; - a seguito di riconteggio prodotto dal creditore istante in punto interessi - relativamente al mutuo a rogito notaio Nunzia Giacalone del 27.3.2013, rep. 274280 - racc. 47719, si ammetta la somma pari ad Euro 14.502,85 per interessi al tasso convenzionale relativi alle due annate anteriori e a quella in corso alla data di dichiarazione di fallimento, oltre interessi al saggio legale, ai sensi dell'art. 2855 n. 3 c.c., fino al decreto di trasferimento del bene. Ammessa la somma in via chirografaria pari ad Euro 7.344,05 al tasso contrattuale per la parte relativi agli interessi maturati prima delle due annualità anteriori al fallimento. Esclusi i restanti interessi per Euro 9.520,16.</p> <p>2) in relazione alla richiesta in via privilegiata ipotecaria per complessivi Euro 1.697,00: a seguito di riconteggio prodotto dal creditore istante si ammette l'importo pari ad Euro 629,03 per capitale ed Euro 217,21 per interessi convenzionali, oltre interessi al saggio legale, ai sensi dell'art. 2855 n. 3 c.c. fino al decreto di trasferimento del bene. Ammessa la restante parte pari ad Euro 850,76 in via chirografaria.</p> <p>3) Sulla richiesta in via privilegiata, per spese conservative di giustizia in relazione alla procedura esecutiva pendente n. per complessivi Euro 18.180,35, riconteggiate e documentate in Euro 11.909,91, avendo il creditore stralciato il compenso del CTU liquidato nell'ambito della Procedura esecutiva in relazione ai beni immobili estranei alla Procedura: si escludono tali spese richieste complessivamente per Euro 11.909,91, considerato che, oltre a quanto già proposto dal curatore relativamente alla estraneità di alcuni beni colpiti dall'esecuzione immobiliare, in ogni caso l'attribuzione a liquidare le spese del processo esecutivo in costanza di fallimento è riservata in via esclusiva al giudice dell'esecuzione (cfr. Cass., sez. III - 28.9.18 n. 23482). Tali spese pertanto risultano di fatto al di fuori del concorso fallimentare.</p> <p>4) Sulla richiesta in via chirografaria per Euro 1.974,38 per spese e competenze legali: si esclude l'importo pari ad Euro 711,74 per IVA in quanto relativa alle competenze legali escluse di cui al punto 3.</p>
--	--

Entro 30 gg. dalla ricezione della presente, potrete proporre opposizione al provvedimento di cui sopra nelle forme dell'Art. 99 e ss. del R.D. 267/1942.

Si ricorda che ciascun creditore ammesso al passivo può proporre impugnazione dei crediti degli altri creditori ammessi e può chiedere la revoca dei

provvedimenti di accoglimento o di rigetto nelle ipotesi indicate dall'art. 98
commi terzo e quarto L.F.

Distinti saluti.

Il Curatore